Reg.Gen. n. 384/2004

Cron.n. 2448

Rep. 60H

Ud. sped. causa a sentenza: 25.02.2009

SetTembre 2009 CANCET



### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico del Tribunale di Chieti, sez. dist. Ortona, dott.ssa Rita Carosella, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di prima istanza di cui in epigrafe promossa

dα

, c.f.: ]

, residente a

ed elettivamente

domiciliata a Pescara alla via dei Marrucini nº 21 presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento che la rappresenta e difende per mandato a margine della citazione introduttiva.

-ATTRICE/CONVENUTA IN RICONVENZIONALE-

#### nei confronti di

BANCA INTESA s.p.a., c.f.: 00799960158, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede a Milano e domicilio eletto a Ortona, C.so Garibaldi nº 5 presso e nello studio dell'avv. Andrea Di Marco, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Farini giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

-CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE-

avente ad oggetto: CONTRATTI BANCARI - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO.

## CENNI della CONTROVERSIA e MOTIVI della DECISIONE

Con citazione del 6.12.2004, notificata il 15 dicembre successivo, lannucci Edda premetteva che il 18.03.1992 aveva aperto il conto corrente di corrispondenza n. 9555883 – 01-06 con la Banca Commerciale Italiana sul quale le era stata anche concessa un' apertura di credito; assumeva di avere dato incarico ad un proprio consulente per la verifica delle condizioni applicate ai suddetti rapporti e, sulla scorta delle risultanze di detta verifica, lamentava: la illegittimità del criterio di determinazione degli interessi mediante il richiamo agli usi su piazza; la violazione della legge antiusura n° 108/96; l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; l'illegittima applicazione delle valute, commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta conto; la nullità delle clausole contrattuali che recepiscono un accordo di cartello risalente al 1952 intervenuto tra le banche aderenti all'ABI; la violazione dell'art. 117 commi 4 c 6 del T.U.B. – D. Lgs. n. 385/1993.

Tanto premesso ed esposto la levocava in giudizio la Banca Intesa s.p.a., medio tempore succeduta alla B.C.I. nei rapporti bancari dedotti in giudizio, per sentire accolte le richieste conclusive, istruttorie – ordine di esibizione documentale e c.t.u. contabile, e di merito di seguito ritrascritte, rimaste sostanzialmente invariate sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, 25.02.2009, nel corso della quale il Procuratore dell'attrice richiamava anche le risultanze della c.t.u. disposta ed espletata in corso di causa:

" – accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti di conto corrente n. 9555883 – 01-06, di



apertura di credito (e collegati) originariamente accesi presso la Banca Commerciale Italiana s.p.a., filiale di Ortona, successivamente confluita in Banca Intesa s.p.a. per effetto delle trasformazioni societarie di cui in premessa;

- dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dall'Istituto di credito confluito in Banca Intesa s.p.a. e dalla stessa Banca convenuta in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare e dichiarare che nullu la Società attrice deve alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dall'Istituto di credito confluito in Banca Intesa s.p.a. e dalla stessa Banca convenuta in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attrice in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dall'Istituto di credito confluito in Banca Intesa s.p.a. e dalla stessa Banca convenuta in conformità a quanto disposto dalla legge n. 108/96;
- accertare se l'Istituto di credito confluito in Banca Intesa e la stessa Banca Intesa s.p.a. hanno applicato alla Società attrice sul conto corrente per cui è causa interessi usurari, e in tal caso, dichiarare non dovuto all'Istituto di credito confluito in Banca Intesa e, per esso, alla stessa Banca convenuta su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;



- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinato all'attualità il saldo del rupporto di conto corrente n. 9555883 – 01-06 (e collegati) ed eventualmente operata la compensuzione legale, condannare la Banca Intesa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, u pagare alla sig.ra le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra, e/o dell'espletanda istruttoria e quantificate prudenzialmente, sin da ora, in complessivi euro 15.060,12, di cui euro 1.506,22 a titolo di interessi anatocistici ed euro 3.553,21 a titolo di commissione di massimo scoperto, ovvero a somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria;

condannare infine la medesima Banca Intesa s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell' attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziare da profondere nell'esercizio della propria attività professionale e che si indicano sin da ora prudenzialmente in euro 5.000,00 ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito, e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico- legale. Vinte le spese.".

La Banca convenuta si costituiva in giudizio per eccepire, in rito e preliminarmente: la indeterminatezza della domanda e quindi la nullità della citazione ex art. 164 IV comma, c.p.c.; nel merito, la specifica pattuizione, debitamente sottoscritta, della misura del tasso ultralegale sia attivo che passivo e, comunque l'inapplicabilità della normativa sulla trasparenza bancaria, L. 154/1992, e Testo Unico Bancario D. Lgs n. 385/1993, ai contratti dedotti in giudizio siccome conclusi in cpoca precedente alla loro entrata in vigore; la soluti retentio ex art. 2034 c.c.; l'infondatezza della tesi

. avversaria secondo cui i tassi applicati nel corso del rapporto avrebbero violato la normativa in materia di usura; la legittimità delle commissioni di massimo scoperto, valute applicate e della capitalizzazione trimestrale degli interessi; domanda risarcitoria avversaria; in via riconvenzionale avanzava domanda volta alla condanna della controparte al pagamento del saldo a debito risultante dagli estratti del conto allegati, ovvero euro 13. 864,82 per capitale, euro 63,91 per interessi corrispettivi ed euro 93,82 per interessi di mora; infine eccepiva la violazione da parte dell'attrice dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti in oggetto.

È così definitivamente concludeva:

0854429997

- "a) dichiarare la mullità dell'atto di citazione ui senst dell'art. 164, IV comma c.p.c. ;
- b) respingere le domande dell'attrice perché inammissibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto;
- c) in accoglimento delle domande riconvenzionali formalmente avanzate con il presente atto:
- condannare la sig.ra , al pagamento, in favore della concludente, della somma di euro 13.864,82, oltre interessi corrispettivi e di mora maturati e maturandi, quale saldo debitore del c/c 955588301/06, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, da liquidarsi, se del caso, attraverso il ricorso a parametri equitativi;
- condannare altresì, la stessa sigra al risurcimento dei danni causati alla concludente per effetto del comportamento illegittimo e contrario a buona fede da questa assunto in corso di esecuzione del contratto, nella misura da determinarsi in via equitativa.

In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento anche parziale le avverse domunde, disporre la compensazione delle rispettive posizioni, con condanna dell'attrice al pagamento della eccedenza.

Il tutto, con vittoria di spese, e competenze di giudizio.".

Ciò posto, si reputano meritevoli di accoglimento le domande dell'attrice (principale) nei termini che si vanno di seguito a specificare.

Devono preliminarmente essere affrontate le eccezioni, sollevate dall'Istituto di credito convenuto, di nullità della domanda per indeterminatezza del *petitum* e della *causa* petendi; decadenza; prescrizione; irripetibilità delle somme pretese in restituzione.

Quanto alla prima, l'eccezione va disattesa, avendo la parte attrice, più che puntualmente prospettato, anche allegando una consulenza contabile di parte, le argomentazioni a sostegno della sua pretesa creditoria, e la convenuta, dal canto suo, ha diffusamente contrastato le prospettazioni attoree, segno che queste sono tutt'altro che indeterminate.

Non meritano miglior sorte le altre eccezioni di decadenza e prescrizione. È infatti, quanto alla eccezione di decadenza, è pacifico che la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista è priva di rilevanza, visto che essa rende non più contestabile l'iscrizione delle singole partite, ma non certo la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano (Cass. 26.07.2001 n. 10185 per tutte).

Al riguardo della eccezione di prescrizione, va premesso che la domanda attorea non riguarda un credito per interessi per cui, in riferimento al termine di prescrizione applicabile, è fuori luogo il richiamo a quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.: la domanda ha invece ad oggetto la ripetizione di somme che si postulano indebitamento trattenute, dalla B.C.I. prima e poi dalla convenuta Banca Intesa s.p.a., succeduta alla

ONTE S

prima, a titolo di interessi su una apertura di credito in conto corrente, per cui il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.. Senonchè la convenuta ha sostenuto che la decorrenza della prescrizione dovrebbe computarsi dai singoli pagamenti, con il risultato dell'essere estinti i crediti riferibili a versamenti antoriori all'ultimo decennio rispetto alla proposizione della domanda giudiziale. Ma a tale argomentazione si obietta che l'unitarietà del rapporto di conto corrente, pur nella pluralità delle operazioni che lo movimentano, fa sì che solo con la chiusura di esso si stabiliscono definitivamente le somme dovute e le eventuali somme versate in eccesso, cosicché solo dalla data della chiusura del conto si può computare la prescrizione, essendo del tutto itrilevante che il contratto in esame prevedeva una chiusura trimestrale del rapporto. A tal riguardo infatti si osserva che la clausola di contabilizzazione periodica del saldo con riporto a nuovo di esso (anche ai fini della capitalizzazione degli interessi, ove, in tesi, ritenuta valida) non determina una pluralità di rapporti, ne il sorgeme, di volta in volta, di uno nuovo, con contestuale estinzione del precedente: il rapporto di conto corrente rimane invece sempre il medesimo, ancorchè segmentato in fasi per le suddette esigenze contabili e di conteggio degli interessi. Ne consegue che tale struttura è del tutto compatibile con l'unitarietà del complessivo rapporto e con la costante variabilità del saldo fino alla definitiva chiusura del conto. Al che consegue il decorrere della prescrizione, per eventuali crediti non evidenziati dal saldo e imputabili ad indebiti versamenti o ritenute, solo dalla data di cessazione del rapporto giustappunto con la chiusura del conto (Cass. n. 2262 del 1984, e n. 5720 del 2004, per tutte; Corte App. L'Aquila n. 568 del 2008; Corte App. Torino n. 1737 del 2007; Corte App. Lecce, 22.10.2001). Ora, nel caso che occupa, il termine prescrizionale decennale non risulta



decorso, siccome la chiusura dei conti risale al 21 gennaio 2005 epoca successiva alla domanda notificata il 15.12.2004.

Non è poi condivisibile il richiamo della convenuta all'istituto della obbligazione naturale e alla conseguente irripetibilità del relativo pagamento. In effetti, il debito civilmente invalido, nascente da una pattuizione solo verbale di interessi ultralegali, è stato talora ritenuto concretare obbligazione naturale. Tuttavia, se quanto sopra può valere in linea generale, si deve evidenziare, con specifico riferimento ai rapporti di conto corrente bancario, che la struttura di esso esclude la spontaneità dell'adempimento, essenziale agli effetti dell'art. 2034 c.c..Ha condivisibilmente enunciato in proposito la S.C. (sent. 2262/1984 cit.) che "il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, ma l'indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia provveduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo"; ciò che è appunto quanto avvenuto nel caso di specie (per le motivazioni che in prosieguo si andranno ad esporre) non potendo valere come autorizzazione o assenso del correntista il semplice silenzio da lui serbato alla ricezione dei periodici estratti conto. Quanto sopra vale a maggior ragione per gli addebiti la cui arbitrarietà derivi non da ragioni formali (come per gli interessi ultralegali pattuiti non per iscritto) ma da inesistenza o illiceità della causa, come per la capitalizzazione anatocistica degli interessi, nei quali casi il disvalore giuridico del titolo, contrario a norme imperative, rifluisce sulla sua valutazione etica ed impedisce financo di ravvisare un dovere morale e In sostanza per parlarsi di obbligazione naturale occorrerebbe ritenere sussistente un dovere morale o sociale da parte del cliente, dovere che sia stato



spontaneamente adempiuto con prestazione proporzionale ed adeguata alle circostanze: ma, ai fini che più strettamente interessano il giudizio che occupa, ovvero in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi, il cliente della banca non ritiene affatto di adempiere spontaneamente ad un dovere morale o sociale, ma solo di soggiacere e subire una clausola iniqua e tutt'altro che paritaria, sebbene imposta in modo vessatorio dall'Istituto di credito.

Passando propriamente alla disamina del merito delle doglianze attoree, si evidenzia che la Iannucci nell'atto di citazione ha espressamente dedotto, in primo luogo, la illegittimità, per violazione della legge sulla trasparenza bancaria, 154/1992 e successivo testo unico bancario, d.lgv. 385/1993, del criterio di determinazione degli interessi ultralegali mediante il richiamo agli usi su piazza, e ha chiesto dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali che detto criterio prevedono. La convenuta, dal canto suo, ha eccepito l'infondatezza della tesì avversa, anzitutto adducendo che nel contratto ripassato con l'attrice i tassi di interesse erano stati specificamente pattuiti e, comunque, ha richiamato l'art. 161 6° comma dello stesso D.lvo il quale stabilisce espressamente che i contratti, come quello che occupa, conclusi in epoca anteriore all'entrata in vigore del testo unico bancario, restano regolati dalle norme anteriori. Ora, quanto alla questione della normativa applicabile ai rapporti in cognizione, se è vero che la sopravvenienza di norme contenenti prescrizioni inderogabili non può operare in via retroattiva, con la conseguente salvezza dei contratti stipulati in epoca antecedente e contenenti pattuizioni contrarie alla norma succedutasi nel tempo, è anche vero però che tale principio subisce una deroga nei contratti continuativi, nei quali la disciplina inderogabile sopravvenuta si applica alle singole operazioni poste in essere successivamente all'entrata in vigore della riforma. Per tale ragione consolidata giurisprudenza è orientata nell'affermare che i



contratti bancari conclusi anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 154 del 1992 sono ad essa (cd al successivo d.lg. n. 385 del 1993) assoggettati, limitatamente alle obbligazioni sorte in epoca successiva; ne consegue che, rispetto a queste ultime, ove per la determinazione degli interessi sia stato fatto rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, vanno applicati i tassi indicati dall'ari. 117, comma 7, lett. a) d.1vo n. 385 del 1993 (Trib. Roma, 19.02.1998). Applicando dunque correttamente i principi in tema di irretroattività, si può allora affermare che le norme inderogabili attinenti alle modalità di stipula del contratto di conto corrente introdotte con il TUB non si applicano ai contratti stipulati antecedentemente; mentre i medesimi contratti sono disciplinati – per le operazioni e gli effetti che producono in maniera continuativa - alla disciplina legale in vigore nel momento in cui il rapporto produce effetti; e proprio per tale ragione, la disciplina in tema di tassi di interesse (ex art. 117 d.lvo n, 385 del 1993) viene ritenuta applicabile ai rapporti iniziati antecedentemente al TUB e che proseguono dopo la sua entrata in vigore. Ora nel contratto di conto corrente dedotto in giudizio, concluso il 18.03.1992, l'interesse debitore viene dapprima indicato nella misura del 14% ma allo stesso tempo l'art. 7 delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza rinvia la determinazione della misura degli interessi passivi, secondo la prassi contrattuale all'epoca vigente, al cosiddetto "uso piazza": ed appare evidente come l'indicazione all'inizio dell'interesse dovuto dal correntista (14%) finisca con l'essere vanificata dalla successiva previsione che ne ancora la misura, giustappunto, alle "condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza", in base alle quali, perciò la Banca poteva determinare, ed ha determinato, anche in petus gli interessi dovuti. Ora, una simile pattuizione contrattuale pone due distinti problemi: il primo attiene alla sua legittimità ovvero alla possibilità di ritenere, con l'"uso piazza", determinata per iscritto

l'obbligazione di interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 3° comma c.c.; la seconda questione riguarda, invece, la misura degli interessi applicabili nei rapporti di conto corrente sorti prima della entrata in vigore del d.lvo 385/1993 ed, in particolare, la possibilità di sostituire la clausola "uso piazza", divenuta sicuramente nulla in forza dell'art. 4 della legge 154/1992 quindi dell'art. 117 T.U.B., con il criterio di computo degli interessi previsto dallo stesso art. 117. Ora quest'ultima problematica trova agevole soluzione alla luce di quanto affermato in precedenza in ordine all'applicabilità dell'art. 117 T.U.B. ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e che proseguono senza la determinazione specifica del tasso di interessi applicato. In merito poi alla validità di tale clausola la giurisprudenza ha affermato che, anteriormente alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria, L. 17.02.1992 n. 154, poi trasfusa nel t.u. 1.09.1993 n. 385, l'uso piazza non assolveva al disposto dell'art. 1284 3° comma c.c. nella misura in cui non introduceva un criterio oggettivo e predeterminato, bensi rimetteva sostanzialmente all'istituto di credito la determinazione e la variazione unilaterale dell'interesse applicato, cosicché un medesimo rapporto di conto corrente bancario risentiva di molteplici variabili, ciò quindi comportando l'assoluta indeterminatezza del tasso di interesse applicato in una determinata zona. Si è precisato dunque che, in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore dei citati testi normativi, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; né rileva la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in

N

ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2, I. 10.10.1990 n. 287 – applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo articolo 20 – che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra le intese oggetto di divieto quelle volte a fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita dei prodotti delle imprese contraenti (Cass.4490/02).

Le osservazioni svolte consentono quindi di dichiarare la nullità della clausola contrattuale contenente la pattuizione di interessi ultralegali in misura non determinata. Ciò comporta che, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 154/1992, gli interessi passivi vanno determinati al tasso legale tempo per tempo vigente, come previsto dall'art. 11, stessa legge. Invece, per il periodo successivo alla legge 154/1992, in mancanza della determinazione del tasso di interessi, soccorre il criterio sostitutivo previsto dall'art. 117, comma settimo, d.lvo. 385/1993.

La domanda attorea è fondata anche quanto al capo volto alla declaratoria della illegittimità della prassi adottata dall'Istituto di credito confluito in Banca Intesa s.p.a. e dalla stessa Banca convenuta in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Al riguardo si evidenzia come la S.C., dopo avere per anni, con costante orientamento, riconosciuto nella capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ambito dei rapporti tra banche e clienti un uso normativo (cfr. Cass. 18 dicembre 1998, n. 12675; 17 aprile 1997, n. 3296; 20 giugno 1992, n. 7571; 5 giugno 1987, n. 4920; 15 dicembre 1981, n. 6631), ha inaugurato, con le sentenze nn. 2374, 3096, 12507 del 1999, 6263 del 2001, un

radicale mutamento di rotta, definitivamente sancito dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 21095 del 2004, secondo cui gli "usi contrari", idonei a derogare alle condizioni previste dall'art. 1283 (interessi scaduti da sei mosi e domanda giudiziale) per potersi legittimamente avere il c.d.anatocismo, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico: con conseguente nullità delle clausole bancarie anatocistiche di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale, ma non normativo, ed incorre, pertanto, nel divieto di cui al citato art. 1283 c.c.. Il ragionamento della S.C. si fonda sul condivisibile assunto secondo il quale gli usi normativi consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento con la convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio perché conforme a norma esistente o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico; mentre i clienti delle banche si sono nel tempo adeguati alla clausola anatocistica non già perché ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti, ma sol perché compresa nei moduli predisposti dall'istituto di credito, insuscettibile di negoziazione individuale, e la cui accettazione era posta come indefettibile per accedere ai servizi bancari.

Se l'orientamento assolutamente consolidato della S.C. induce dunque a non soffermarsi ulteriormente sulla nullità dell'anatocismo trimestrale, rimane da risolvere la questione se l'anatocismo con capitalizzazione di interessi a cadenza trimestrale, nullo, possa essere sostituito con un' anatocismo più "lento" ovvero con capitalizzazione di interessi a cadenza quanto meno annuale: in assenza di procedenti specifici della S.C. non mancano nella giurisprudenza di merito i fautori di detta ultima tesi – cfr. Trib. Pescara, 4 maggio 2004- fondata sul rilievo che nei rapporti di conto corrente bancario può ritenersi sussistente un uso normativo favorevole alla capitalizzazione degli interessi, siano essi

attivi, che passivi, con cadenza annuale, in tal modo assicurandosi anche la parità di trattamento tra correntista ed istituto di credito. Senonchè a parere di questo Tribunale sembra maggiormente condivisibile l'opzione più rigorista secondo la quale l'art. 1283 c.c. preclude in via generale qualsivoglia fenomeno anatocistico, di modo che gli interessi passivi non potrebbero produrre a loro volta interessi neppure su base annuale. posto che un simile effetto sarebbe ammesso solo dalla proposizione di domanda giudiziale, ovvero per convenzione posteriore alla loro scadenza (in tal senso, Trib. Brindisi, 13.05.2002; App. Torino n. 64 del 21.01.2002; App. Milano n. 114/03; Trib. Pescara, 4.04.2005; Trib. Pescara, sent. n. 1455/08 del 5 settembre – 20 novembre 2008; Corte App. L'Aquila, sent. n. 726/06 del 19:04 - 6.10.2006; Corte App. L'Aquila, sent. n. 568/08 del 1 - 16/07/2008). Nello specifico, con la sentenza 726/06 cit., la Corte di Appello di L'Aquila ha ritenuto che, non essendo stata prevista nel contratto al suo esame, come anche in quello oggetto del giudizio che occupa, la capitalizzazione annuale "... non si vede come, ritenuta - correttamente - nulla la clausola che la prevedeva trimestrale, si possa riconoscere la capitalizzazione annuale sull'implicito presupposto d'una – non consentita – conversione, o sostituzione, del patto nullo con – perché d'altro non potrebbe trattarsi - un, mai intervenuto, pátto di capitalizzazione annuale. Clausola nulla, nella specie, equivale a convenzione anatocistica totalmente improduttiva di effetti, e, in mancanza d'una convenzione, neppure una annualità – o un periodo superiore — di interessi può determinare l'operatività della capitalizzazione....". Nella successiva sentenza n. 568/08, cit., la Corte di Appello territoriale ha ribadito e precisato "...che contrario alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. è l'intero contenuto della clausola anatocistica e non soltanto la parte relativa alla specifica periodicità della capitalizzazione, sicchè è nulla la pattuizione in sé dell'anatocismo,



15/18

non già la cadenza trimestrale o unnuale o diversa della capitalizzazione degli interessi. E poiché l'anatocismo è consentito dal sistema come norma eccezionale e derogatoria solo in presenza di determinate condizioni, previste dall'art. 1283 c.c., in mancanza di tali condizioni l'anatocismo rimane giuridicamente non pattuito tra le parti ed è conseguentemente esclusa ogni possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole aventi capitalizzazione di diversa periodicità."

Dunque non dovendosi per le dette ragioni far luogo a capitalizzazione alcuna, escluse perciò ogni anatocismo e anche esclusi ulteriori importi per commissioni di massimo scoperto, valute e spese di tenuta conto, non supportati da valida, specifica ed efficace puttuizione, vanno applicati solo gli interessi "semplici" al tasso legale tempo per tempo vigente dalla data di stipula del contratto, 18.03.1992, al 31.12.1993 e dal 1.01.1994 fino alla chiusura del rapporto, 21.01.2005, gli interessi computati secondo i criteri sostitutivi dell'art. 117 T.U.B., settimo comma, ovvero il tasso nominale (minimo, per le operazioni attive, cioè a credito della banca, massimo per le operazioni passive, a credito del cliente) dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto - dunque un' unico tasso, fisso, per l'intera durata del rapporto contrattuale. A questi criteri si è attenuto il c.t.u. nel caso all'esame: sulla scorta dell'incarico conferitogli dal Giudice Istruttore, ha correttamente sviluppato diversi prospetti di calcolo - cfr. la sintesi dell'indagine a pag. 32 dell'elaborato. Sulla base di ognuno di detti prospetti, anche di quello redatto applicando gli interessi indicati dalla Banca, risulta sempre un saldo del conto a credito dell'attrice: ciò che innanzitutto implica il rigetto della domanda riconvenzionale della Banca secondo la quale invoce la correntista sarebbe a debito per la somma di euro 13.864,82 oltre accessori.

Dei diversi prospetti di calcolo poi va prescelto quello sviluppato con l'applicazione del tasso legale, per gli anni 1992 e 1993 e per il periodo successivo fino al gennaio 2005, del tasso sostitutivo fisso, pagg. 25 e 26, che vede la lannucci creditrice della Banca per euro 6.684,12.

Vanno invece disattese le contrapposte e speculari domande di risarcimento danni reciprocamente proposte dalle parti l'una nei confronti dell'altra, rimaste prive di riscontro probatorio sia sotto il profilo dell'an che del quantum.

Pertanto, dichiarate nulle le clausole del contratto bancario all'esame che prevedono l'uso piazza, e l'anatocismo; esclusa ogni altra commissione, valute o spese; disattesa ogni altra domanda ed eccezione, la Banca va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 6.684,12, oltre rivalutazione monetaria dalla data di chiusura del rapporto, 21.01.2005, alla presente sentenza ed interessi legali, sulla somma devalutata e via via rivalutata dalla medesima data al soddisfo.

La complessità della vicenda, anche in considerazione delle continue evoluzioni giurisprudenziali che si sono avute nel corso degli anni, inducono a ritenere come equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u..

# Sentenza immediatamente esecutiva nei limiti di legge.

### P.Q.M

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittima applicazione da parte della Banca Commerciale Italiana e della Banca Intesa s.p.a. convenuta, in danno dell'attrice , del tasso debitorio, della relativa capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, e di tutte le altre spese addebitate;

- accerta e dichiara il diritto dell'attrice ad ottenere dalla Banca Intesa la ripetizione di tutte le somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi debitori in relazione al tasso applicato, alla capitalizzazione degli interessi ed agli interessi per valuta assegni, c.m.s., spese non convenute e, per l'effetto,
- condanna l'Istituto di credito convenuto, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 6.684,12, oltre rivalutazione monetaria dal 21.01.2005 alla presente sentenza, ed interessi legali, sulla somma devalutata e via via rivalutata dalla medesima data al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio ivi comprese quelle đi c.t.u..

Ortona, 1 settembre 2009

IL GIUDICE

-dott.ssa Kita/Carosella-

IL CANCELLIERE CI # Celeste

TRIBUNALE DI CHIETI SEZ DIST. ORTONA

Depositato, in Cancelleria

IL CANCEIDERE C1 Celeste Marie Vita's

E' copia conforme all'originale che si rilascia in corso di registrazione per uso esecuzione forzata, a richiesta del Sig. HW Cucare el Arpento

Il Cancelliere IL CANCELLIERE CH Celeste Mar

APPLICATE MARCHE SULL'ORIGINALE

### REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

O Hous

1 0 DIC. 2009

0854429997

Celeste Maria Vitale

per uso Loc Cu Hour Ortona Li 10 DIC 2009

CANCEIN FERE CI